Repertorio n. 12865 Fascicolo n.9940

VERBALE DI ASSEMBLEA

REGISTRAZIONE TELEMATICA
Registrato a Imperia
~~il 11.03.2020~~
Al N° 758/1T
con € 356,00

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo, in Diano Marina, in piazza Martiri della Libertà numero 1, presso la casa comunale del comune di Diano Marina, al piano secondo alle ore otto e minuti trenta

avanti a me Avv. Marco Saguato, Notaio in Imperia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Imperia e Sanremo, si è personalmente costituito il signor:

SURACE Domenico, nato a Seminara (RC) in data 24 (ventiquattro) novembre 1969 (millenovecentosessantanove), domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, codice fiscale SRC DNC 69S24 I600A;

comparente della cui identità personale io Notaio sono certo.

Detto comparente, nella propria qualità di amministratore unico, e come tale rappresentante, della società

"GESTIONI MUNICIPALI S.P.A.", società con unico socio, con sede legale in Diano Marina (IM) in piazza Martiri della Libertà numero 1, presso la casa comunale, capitale sociale interamente versato Euro 180.000,00 (centottantamila/00), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA Riviere di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona 01320870080, iscritta al REA al numero IM - 116369, dichiara a me notaio che in questo giorno, in que-

sto luogo e per quest'ora è stata convocata l'assemblea della società stessa per discutere e deliberare, in seconda convocazione, sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Modifica dello Statuto Societario nel rispetto del D. Lgs. 19/08/16 n.175, cd. Testo Unico sulle società partecipate dagli Enti Locali

Parte Ordinaria

(omissis)

e mi invita a redigere il verbale dell'assemblea stessa, limitatamente alla sua convocazione in forma straordinaria.

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, il comparente signor Surace Domenico, il quale constata e dà atto:

a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto;

b) che è presente l'unico socio della detta società, titolare dell'intero capitale sociale, e precisamente il "Comune di Diano Marina", con sede in Diano Marina (IM) in Piazza Martiri della Libertà numero 1, codice fiscale 00247790082, in persona del proprio sindaco pro-tempore signor Chiappori Giacomo, nato a Imperia in data 3 ottobre 1953, in esecuzione della delibera del consiglio comunale numero 64 in data 18 dicembre 2019, munito dei necessari poteri di rappresen-

tanza, come il presidente mi dichiara;

c) che è presente l'amministratore unico in persona di egli stesso presidente;

d) che è presente il Revisore Unico della società signor Bottino Paolo, nato a Imperia in data 1 (uno) aprile 1966 (millenovecentosessantasei), codice fiscale BTT PLA 66D01 E290V;

e) che sono presenti tutti i membri del collegio sindacale, e precisamente

- Fontana Achille, nato a Ventimiglia (IM) in data 22 (ventidue) gennaio 1949 (millenovecentoquarantanove), codice fiscale FNT CLL 49A22 L741L, quale presidente del collegio sindacale;

- Falchi Elisa, nata a Imperia in data 22 (ventidue) marzo 1976 (millenovecentosettantasei), codice fiscale FLC LSE 76C62 E290K, quale sindaco effettivo;

- Mancinelli Bernardino, nato a Imperia in data 29 (ventinove) settembre 1962 (millenovecentosessantadue), codice fiscale MNC BNR 62P29 E290G, quale sindaco effettivo;

f) che l'assemblea è pertanto regolarmente costituita e può quindi validamente deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno sopra meglio specificato.

Il presidente dà inizio alla discussione ricordando alla assemblea quanto deliberato dal consiglio comunale in data 18 dicembre 2019, in forza della delibera sopra richiamata.

In particolare il presidente propone alla assemblea di inte-

grare l'oggetto sociale, con la espressa previsione delle attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione:

- delle aree verdi e boschive, sia pubbliche che private e servizi di supporto alla protezione civile;
- di opere di arredo urbano, compresi interventi per il miglioramento delle vie di camminamento, delle piste ciclabili e della viabilità;
- di spazi verdi e di aiuole verdi anche con funzioni spartitraffico.

Il presidente prosegue esponendo alla assemblea nel dettaglio la modifica proposta.

Il presidente termina in suo intervento, nessuno chiede di verbalizzare alcunchè.

Il signor Bottino Paolo, nella propria qualità di Revisore Unico, nonché il signor Fontana Achille, nella propria qualità di Presidente del Collegio Sindacale ed in rappresentanza dello stesso, esprimono parere favorevole alla sopra proposta delibera.

Nessuno più chiedendo la parola il presidente mette ai voti il sopra menzionato ordine del giorno, e pertanto l'assemblea della società per azioni "GESTIONI MUNICIPALI S.P.A.", nella sua convocazione in forma straordinaria, all'unanimità

DELIBERA

1) di integrare l'oggetto sociale, con la espressa previsio-

ne delle attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione:

- delle aree verdi e boschive, sia pubbliche che private e servizi di supporto alla protezione civile;

- di opere di arredo urbano, compresi interventi per il miglioramento delle vie di camminamento, delle piste ciclabili e della viabilità;

- di spazi verdi e di aiuole verdi anche con funzioni spartitraffico.

2) di approvare il nuovo statuto sociale, con le sopra descritte modifiche, statuto che, previa dispensa dalla lettura datami dal comparente, avente i requisiti di legge e con il mio consenso, al presente atto si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

3) di delegare al presidente della presente assemblea l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione delle sopra prese delibere.

Nessuno più chiedendo la parola il presidente dichiara chiusa la assemblea, limitatamente alla sua convocazione in forma straordinaria, alle ore otto e minuti cinquanta

Spese ed imposte del presente atto e di tutte le dipendenti formalità staranno a carico della società

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente il quale lo approva e per conferma lo sottoscrive con me notaio alle ore otto e mi-

nuti cinquanta

dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, e completato a mano da me notaio, consta il presente verbale di due fogli protocollo per un totale di cinque facciate scritte per intero e quanto di questa sesta

In originale firmati SURACE Domenico, SAGUATO Marco notaio.

Allegato "A"
all'atto n. 12865 [illegible]
del 11.03.2016

GESTIONI MUNICIPALI S.P.A.

STATUTO NUOVO 2016

TITOLO 1

DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione sociale "Gestioni Municipali S.p.a.".

La società, a capitale interamente pubblico (salvo quanto sotto riportato), è costituita ed opera nel rispetto del modello in house providing, descritto dall'ordinamento interno e comunitario. Essa è perciò lo strumento organizzativo specializzato cui gli enti locali soci attribuiscono il compito di espletare i servizi pubblici locali e di interesse generale indicati nel successivo articolo 2 del presente statuto.
Le società è in house e riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dal Comune di Diano Marina (IM) che esercita il controllo analogo, ovvero da ciascuna delle amministrazioni che esercitano il controllo analogo congiunto.
Il Comune di Diano Marina (IM) ovvero gli enti locali soci esercitano il controllo nei confronti di Gestioni Municipali S.p.A. analogo a quello da essi espletato sui propri servizi interni, secondo le modalità indicate nel presente statuto ed altresì in applicazione delle disposizioni di legge in materia.

Possono essere soci solo Enti pubblici locali, Enti pubblici in genere, Amministrazioni Pubbliche di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni, per qualsiasi fine istituite, gli enti pubblici economici e le autorità portuali, che non siano, al momento dell'iscrizione nel libro dei soci, assoggettati a procedure concorsuali.
La società, ai sensi del primo comma dell'articolo 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, non può avere tra i partecipanti al capitale soggetti possessori di capitali privati, ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge e che avvengano in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa' controllata.

Ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui sopra costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Qualora dovesse verificarsi tale fattispecie, tuttavia, la società potrà sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata dovranno essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società potrà continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perderanno efficacia le clausole contenute nel presente statuto e/o gli eventuali patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.
La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 2

La società, allo stretto fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e nel rispetto dei limiti e delle finalità di cui all'articolo 4 del d.lgs. 19 agosto 2015, n. 175, ha per oggetto:

la gestione di stabilimenti balneari, bar, ristoranti ed attività turistiche connesse a detta attività. Potrà, inoltre, praticare il commercio all'ingrosso e/o al minuto di generi attinenti e complementari alla suddetta attività principale;

lo sviluppo lo studio la progettazione la promozione di tutte le attività finalizzate alla realizzazione e costruzione di porti turistici ed alla loro gestione, organizzazione e manutenzione. L'acquisto, la costruzione e la gestione di infrastrutture, impianti, attrezzature e servizi relativi al diporto nautico ed alle attività turistiche in genere. La consulenza tecnica, su problemi di costruzione e gestione di installazioni portuali diportisti che;

la promozione, la programmazione ed il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni inerenti gli sport nautici, e di tutte le attività attinenti al diporto nautico in genere;

l'assunzione in concessione di aree ed opere portuali, spiagge, edifici e mezzi meccanici relativi;

la gestione, in nome proprio e per conto del Comune di Diano Marina, delle aree di sosta a pagamento su sedime stradale ed in struttura su aree pubbliche e private; la gestione in genere di aree di sosta a pagamento su sedime stradale e di parcheggi in struttura su aree pubbliche e/o private per conto terzi; la fornitura, manutenzione, sostituzione installazione e tracciamento della segnaletica orizzontale e verticale relativa a detti spazi di sosta; la costruzione, gestione e commercializzazione di parcheggi;

la gestione di impianti sportivi, congressuali, ricreativi e per il tempo libero, di aree attrezzate, di percorsi ecologici, turistici e sportivi.

Consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di studio relativamente alle attività sopra elencate. Tutte le attività predette non dovranno comunque configurarsi come attività professionali riservate, per l'esercizio delle quali sia richiesta l'iscrizione in albi professionali.

L'attività di supporto alla gestione e riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al Codice della Strada elevate dalla Polizia Municipale.

La gestione delle attività inerenti le entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali. La società può, in particolare, svolgere tutte le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle suddette entrate, nonché delle attività connesse e complementari indirizzate al su porto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale degli enti locali, con espresso divieto di esercitare sia direttamente che indirettamente attività di commercializzazione della pubblicità.

La progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione:
- delle aree verdi e boschive, sia pubbliche che private e servizi di supporto alla protezione civile;
- di opere di arredo urbano, compresi interventi per il miglioramento delle vie di camminamento, delle piste ciclabili e della viabilità;
- di spazi verdi e di aiuole verdi anche con funzioni spartitraffico.

La società, nei limiti precisati al primo comma del presente articolo, e comunque nel rispetto dei limiti a tal fine previsti dalla legge, potrà assumere interessenze e partecipazioni, sempreché la partecipazione sia strumentale all'oggetto sociale, in società aventi scopo analogo, affine e connesso al suo oggetto sociale.

Essa potrà compiere, in forma comunque non prevalente, qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria ritenuta necessaria ed utile alla fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

È espressamente esclusa ogni attività fiduciaria di cui alla legge 23/11/1939 n. 1966, del R.D. 21/04/1940 n. 531, del D.L. 05/06/1986 n. 233, della legge 01/08/1986 n. 430 e successive modificazioni.

Sono altresì escluse le operazioni di raccolta di risparmio e di quelle riportate dall'articolo due del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 nonché le attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dalla legge 5 luglio 1991 n. 197.

Articolo 3

La sede sociale è attualmente nel comune di Diano Marina.

Articolo 4

La società è duratura sino al 31.12.2050.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e

Articolo 5
Il capitale sociale è fissato in Euro 180.000,00 (centoottantamila virgola zero zero) suddiviso in n. 180.000 (centottantamila) azioni ordinarie del valore nominale di EURO 1 (uno virgola zero zero) cadauna, aventi tutte parità di diritti.
Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, sempre nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 6.
Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'Organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. I soci potranno effettuare finanziamenti e/o anticipazioni alla società con le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite nella deliberazione CICR del 3 marzo 1994 ed in ossequio all'articolo 11 del D. L. 1 settembre 1993 e sue successive modifiche ed integrazioni. Gli eventuali finanziamenti o sovvenzioni a carattere sia transitorio che continuativo, effettuati dai soci alla società, devono intendersi infruttiferi ancorché abbiano a protrarsi nel tempo e per più esercizi, fatta salva la diversa deliberazione del titolo oneroso degli stessi adottata dall'assemblea ordinaria. Dal bilancio della società dovrà, in ogni caso, risultare il titolo per cui i finanziamenti e le sovvenzioni sono state erogati.

Articolo 6
Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad 1 voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e dal presente Statuto.
Possono essere soci solo Enti pubblici locali, Enti pubblici in genere, Amministrazioni Pubbliche di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni, per qualsiasi fine istituite, gli enti pubblici economici e le autorità portuali, che non siano, al momento dell'iscrizione nel libro dei soci, assoggettati a procedure concorsuali. La società, ai sensi del primo comma dell'articolo 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, non può avere tra i partecipanti al capitale soggetti possessori di capitali privati, ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge e che avvengano in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. È da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno i principi contenuti nel presente articolo dello statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo dello statuto sociale. È altresì inefficace verso la società, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci, di ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel presente articolo dello statuto.
Le azioni constano di certificati e sono trasferibili, nel rispetto del successivo articolo 7.
Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti e nel rispetto delle disposizioni di Legge in materia.
Il trasferimento delle azioni è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci, secondo le disposizioni del presente articolo.
Qualora un socio intenda trasferire a terzi a qualsiasi titolo le proprie azioni, dovrà previamente, con raccomandata R.R. da inviare all'Amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione, dare comunicazione dell'offerta pervenuta dal terzo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni del trasferimento, in particolare il prezzo e le modalità di pagamento, nonché se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.
L'Amministratore unico o il Presidente del consiglio di amministrazione provvederà a darne comunicazione, a mezzo raccomandata R.R., a tutti i soci entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, il tutto dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 6 dello statuto sociale. Nel caso in cui

tali requisiti non sussistano, l'amministratore unico o gli amministratori non autorizzano il compimento dell'atto, che, se compiuto, resterà inefficace verso la società e verso i soci.
In caso di successione, trasformazione, ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinano come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nell'articolo 6 del presente statuto, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'articolo 2437 codice civile e dal presente statuto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, dovranno far pervenire entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, manifestazione, a mezzo raccomandata R.R., indirizzata all'Amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di esercitare, in proporzione alla propria partecipazione sociale, la prelazione alle condizioni offerte, nonché l'intenzione di acquistare - in tutto o in parte - le azioni offerte per cui non fosse esercitata la prelazione da parte degli altri soci. L'Amministratore unico o il Presidente del consiglio di amministrazione, entro i successivi 8 (otto) giorni dalla scadenza del termine di 40 giorni provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute ovvero del mancato esercizio del diritto da parte di tutti i soci.

Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, il socio offerente potrà alienare le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione ovvero tutte le azioni offerte in vendita, qualora lo stesso abbia indicato la non frazione abilità dell'offerta stessa e la prelazione non sia stata esercitata su tutte le azioni offerte in vendita. La vendita dovrà avvenire nei confronti del terzo o dei terzi che hanno effettuato l'offerta ed alle condizioni nella stessa indicate, nei 3 (tre) mesi successivi al ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni offerte in vendita verranno attribuite ad essi nei limiti della proposta di acquisto da ciascuno di essi comunicata, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Le azioni offerte in vendita saranno attribuite, anzitutto, ai soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione sulla quota di propria spettanza e, relativamente all'eventuale quota residua, agli altri soci in proporzione - ove necessario - alla proposta di acquisto da ciascuno di essi formulata.

Nel caso in cui l'offerta di vendita sia effettuata da un Ente pubblico locale socio e preveda il trasferimento ad uno o più Enti pubblici locali di tutte tre o parte delle azioni di cui al precedente articolo 6, l'esercizio della prelazione, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sarà riservato agli Enti pubblici locali soci.

Il diritto di prelazione, così come esposto nel presente articolo, spetta anche nel caso di conferimento o altra forma di trasferimento dell'azienda. Nel caso di conferimento si assumerà quale corrispettivo, ai fini dell'esercizio della prelazione, il valore attribuito alle azioni ai sensi dell'articolo 2343 codice civile; e, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, il valore attribuito dalle parti alle azioni, quale risultante dalla situazione patrimoniale di riferimento dell'azienda stessa, ovvero, in mancanza, il valore effettivo delle azioni che saranno determinate da un esperto indipendente incaricato dall'Amministratore unico o dal Consiglio di amministrazione. Il prezzo determinato dall'esperto sarà definitivo tra le parti e non potrà essere impugnato, ai sensi dell'articolo 1349 codice civile, se non provando la malafede dell'esperto stesso. Il diritto di prelazione spetta altresì nel caso di trasferimento a titolo gratuito per atto tra vivi ed in tal caso il valore attribuito alle azioni, che sarà considerato quale corrispettivo ai fini dell'esercizio della prelazione, sarà pari alla corrispondente quota di patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al trasferimento dei diritti di opzione sulle emittente azioni o di diritti reali sulle azioni, di obbligazioni convertibili.

Articolo 8

La Società potrà emettere obbligazioni convertibili e non convertibili.

L'emissione di obbligazioni è di competenza dell'assemblea.

TITOLO III

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,

ASSEMBLEA
Articolo 9
L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da un suo componente a ciò delegato, presso la sede sociale o altrove, purché nel Comune di Diano Marina (IM).
In via ordinaria, l'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale termine può dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione essere portato a 180 giorni.
L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria, ogni qualvolta l'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla Legge.
L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo idoneo a garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza dell'assemblea.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre menzioni eventualmente previste dalla legge.
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro 30 giorni dalla data indicata per l'assemblea in prima convocazione.
L'assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Per ogni altro aspetto si applica l'articolo 2366.
In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, quando si ha rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato. Le deliberazioni assunte dovranno essere comunicate tempestivamente ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
Articolo 10
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale costituito da azioni ordinarie.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale ordinario rappresentato dai soci intervenuti.
L'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dalla legge.
Articolo 11
L'Assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione delibera con le maggioranze previste dalla Legge.
Articolo 12
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona designata a maggioranza dai soci - presenti o rappresentati.
Per la redazione del verbale il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, che può anche essere non socio, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.
Articolo 13
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto "senza ritardo", nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione (ex articolo 2375 codice civile ultimo comma) e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare: a) la data dell'assemblea; b) l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); c) le modalità e i risultati delle operazioni; d) l'identità dei votanti con l'indicazione se abbiano votato a favore, contro, o se si siano astenuti, anche mediante allegato; e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il voto segreto non è ammesso.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria a tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge ed in particolare:

1. approva il bilancio;
2. nomina e revoca agli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
3. determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
4. delibera sulla responsabilità degli amministratori, del sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. approva il budget previsionale dell'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 27 bis del presente statuto;
8. autorizza l'acquisto e la vendità di aziende o di rami d'azienda e/o di immobili o terreni e/o l'alienazione o modifica di diritti reali di godimento su immobili, nonché la cessione e/o la modifica, nei limiti e con le procedure a tal fine previsti dalla legge, di diritti su concessioni demaniali marittime o fluviali o comunali, nonché autorizza la concessione in affitto di aziende e/o di rami d'azienda (con esclusione dell'affitto di aziende inerenti la gestione di bar e ristorante e/o chioschi ubicati presso gli stabilimenti balneari in concessione della società);
9. autorizza la presentazione di garanzie su immobili o su diritti reali di godimento per mutui o finanziamenti;
10. autorizza l'acquisizione di nuovi servizi pubblici escluse le attività facenti parte di servizi già affidati o di segmenti di essi;
11. autorizza l'assunzione e/o alla nomina di dirigenti.

L'assemblea, ove ritenga che l'organo amministrativo non abbia operato o non stia operando in conformità agli atti da essa deliberati, o nel rispetto delle leggi in particolare in materia di società in house e di controllo analogo, può adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni nell'interesse della società. L'assunzione di atti difformi da quelli deliberati dall'assemblea o non rispettosi delle leggi in particolare in materia di società in house e di controllo analogo, configura giusta causa di revoca degli amministratori.

L'assemblea può richiedere agli organi della società la trasmissione di tutti gli atti e informazioni ritenuti indispensabili all'esercizio dei propri compiti e funzioni in particolare ai fini del controllo analogo o del controllo analogo congiunto.

L'Assemblea straordinaria a tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge.

TITOLO IV

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

La società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea in occasione della nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo le indicazioni riportate nel presente articolo e nel rispetto dell'articolo 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico di provata esperienza e capacità con particolare riguardo alle attività gestite.
Tuttavia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto, n. 175, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea delle società a controllo pubblico può disporre che la società stessa sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, tutti di provata esperienza e capacità con particolare riguardo alle attività gestite, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 previsti della sezione VI-bis del capo V del codice civile. Nel caso sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera d), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 16

I membri del Consiglio di Amministrazione, ove esista, sono nominati dall'Assemblea, fatte salve le nomine, ex articolo 2449 codice civile, riservate al socio Comune di Diano Marina (IM).

Ai sensi dell'articolo 2449 codice civile il socio Comune di Diano Marina ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale alla entità della propria partecipazione complessiva, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, e comunque al socio Comune di Diano Marina è riservata la nomina di non meno di due membri del Consiglio di Amministrazione se questo sia composto da tre membri, ovvero di tre membri del Consiglio di Amministrazione se questo sia composto da cinque membri.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo che l'Assemblea non stabilisca una minore durata, e sono rieleggibile a norma dell'articolo 2383 codice civile.

L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea su designazione del socio Comune di Diano Marina.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, sulla medesima seduta delle elezione dei membri del consiglio di amministrazione ma con separata deliberazione, su designazione del socio Comune di Diano Marina.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, l'intero Consiglio di

Amministrazione decade automaticamente e l'Assemblea dovrà procedere alla ricostituzione dell'organo ai sensi di legge.

Articolo 17

Quando la società sia amministrata collegialmente, il Consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente, carica attribuita, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 18

Ai sensi dell'articolo 9, comma 9, lettera a), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il Consiglio di Amministrazione, ove esista, può prevedere deleghe di gestione ad un solo amministratore, cd. Amministratore Delegato, determinandone le attribuzioni, nei limiti di legge.

L'Amministratore delegato sarà scelto su indicazione del socio Comune di Diano Marina.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione, ove esista, si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti o il Collegio sindacale ne facciano richiesta scritta al Presidente, e comunque ogni qualvolta sia previsto per legge.

La convocazione ha luogo mediante avviso da inviare ai consiglieri ed ai sindaci almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per l'adunanza da spedirsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza è sufficiente il preavviso di 24 ore.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purché nel Comune di Diano Marina (IM).

Articolo 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove esista, è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Delle deliberazioni fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa. Il Segretario è designato di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni contenute.

Articolo 21

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea ed esclusi, almeno fino all'ottenimento dell'autorizzazione assembleare, quelli per i quali il presente statuto, in particolare all'articolo 14, richiede l'autorizzazione prima del compimento.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) istituzione e soppressione di sedi secondarie;

b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative, fatta salva, ove necessario, l'approvazione dell'assemblea.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione, ove esista, potrà delegare tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza delegabili per Legge e secondo il presente Statuto, solo all'Amministratore Delegato, ove nominato. Tali deleghe potranno avere una durata non superiore alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinando le competenze ed i compensi, il tutto nei limiti di quanto previsto all'articolo 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 23

I compensi spettanti all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea per l'intero periodo della carica, o di anno in anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili, nel rispetto di quanto riportato di seguito nel presente articolo, nell'articolo 11, commi 6 e 7, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e, comunque, della legge in vigore in materia.

Qualora un amministratore fosse dipendente della società controllante, in virtu' del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza, senza che ciò possa comportare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

In ogni caso non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, così come non possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

Agli Amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Relativamente all'organo amministrativo si applicano, integralmente l'articolo 11, ed il comma 3 dell'articolo 21 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, ai sensi dell'articolo 2389 codice civile, comma secondo, sentito il parere del Collegio Sindacale, particolari remunerazioni per quegli amministratori che siano investiti di particolari cariche, il tutto nel rispetto del limite complessivo per le remunerazioni di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, che deve essere determinato dall'assemblea, come consentito dall'articolo 2389, terzo comma, codice civile, e nel rispetto di quanto contenuto negli articoli 11, commi 6 e 7, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e conseguenti decreti interpretativi.

Per la carica di Vice Presidente, in caso di nomina, non spetta alcun compenso aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera b) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

TITOLO V

PRESIDENTE

Articolo 24

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

Spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione autorizzare qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa ed esecutiva, in ogni sede competente ed in qualunque grado di giurisdizione, nonché di autorizzare la rinuncia agli atti del giudizio.

In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, rispettivamente, ai soggetti appositamente delegati o al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di tali soggetti costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 25

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti nell'albo dei revisori

contabili. I Sindaci rimangono in carica per 3 esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibile per un solo mandato.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Nella scelta dei componenti del Collegio Sindacale deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La scelta dei Sindaci da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Due membri effettivi e uno supplente sono nominati dal socio Comune di Diano Marina, ai sensi dell'articolo 2449 codice civile. La nomina degli altri Sindaci, è riservata all'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale, tra i Sindaci nominati dal socio Comune di Diano Marina.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del d.lg. 19 agosto 2016, n. 175, il collegio sindacale non esercita il controllo contabile.

Il compenso dei sindaci per la funzione generale di controllo sull'amministrazione è determinato dall'Assemblea per l'intera durata dell'incarico, verificato quanto previsto dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti vigente al momento della nomina, ma nel rispetto dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché del successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione degli indicatori dimensionali per la classificazione delle società a controllo pubblico.

In ogni caso, nel rispetto dell'articolo 11, comma 9, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, non possono essere corrisposti né gettoni di presenza, né premi di risultato, né trattamenti di fine mandato ai membri del Collegio Sindacale.

Relativamente al Collegio Sindacale si applica integralmente l'articolo 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per quanto di competenza.

Ai Sindaci spetta in ogni caso anche il rimborso delle eventuali spese sostenute per le ragioni del proprio ufficio.

Il controllo contabile sulla società è esercitato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2409 bis del codice civile e del secondo comma dell'articolo 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a seconda di quanto stabilito dall'assemblea dei soci (e sentito il collegio sindacale) all'atto della nomina, che ne determina altresì il compenso per tutta la durata dell'incarico, verificato quanto previsto dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti vigente al momento della nomina, ma nel rispetto dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché del successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione degli indicatori dimensionali per la classificazione delle società a controllo pubblico. L'incarico ha durata di 3 esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto che esercita il controllo contabile deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti

dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

In ogni caso, nel rispetto dell'articolo 11, comma 9, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, non possono essere corrisposti né gettoni di presenza, né premi di risultato, né trattamenti di fine mandato al soggetto che esercita il controllo contabile.

Relativamente al soggetto che esercita il controllo contabile si applica integralmente l'articolo 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per quanto di competenza.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio, sarà convocata dall'Organo Amministrativo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori dovranno segnalare nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile le ragioni della dilazione.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 27 bis

Gli enti soci di Gestioni Municipali s.p.a. esercitano il "controllo analogo" anche attraverso modalità contenute nel presente statuto.

Entro il trentun dicembre di ogni anno, l'Organo Amministrativo deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci sia un bilancio preconsuntivo riportante i dati del conto economico dell'esercizio in corso, sia un bilancio preventivo riportante i dati previsionali del conto economico dell'esercizio successivo (cd. budget), sia relativo alla contabilità generale che a quella analitica per le singole attività svolte; al documento dovrà inoltre essere allegata una relazione previsionale triennale degli investimenti, della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
L'approvazione del bilancio preventivo (cd. budget) da parte dell'assemblea ha carattere autorizzatorio a compiere le operazioni in esso contenute.

Gli enti e le amministrazioni pubbliche soci che esercitano sulla società il "controllo analogo" o il "controllo analogo congiunto" possono richiedere alla società i documenti e le informazioni ritenute necessarie, nonché l'audizione dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

La società predispone e invia agli enti soci esercitanti il controllo analogo report e conti economici consuntivi almeno semestrali.

Qualora i soci esercitanti il controllo, secondo le relative competenze, ravvisino che la società si discosti dagli obiettivi da essi approvati, ovvero non rispettino le disposizioni di legge, in particolare quelle riferite alle società in house providing ed a controllo pubblico, assumono i provvedimenti ritenuti necessari per impedire la prosecuzione delle operazioni inopportune o non conformi per quanto di loro competenza e, comunque, possono richiedere l'immediata convocazione dell'assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni.

Il bilancio così composto dovrà rimanere depositato presso la sede della società nei 15 giorni che precedono l'assemblea, per la presa visione dei soci.

Nel caso in cui particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del suddetto bilancio potrà essere posticipata, ma comunque non oltre 30 giorni dalla scadenza..
Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel bilancio preventivo, salvo gravi e comprovati motivi, configura giusta causa per la revoca degli amministratori.
Articolo 28
Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:
il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a quando esso non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
il residuo secondo la destinazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti che approva il bilancio.
Articolo 29
Il foro competente per ogni controversia è quello di Imperia.
Articolo 30
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge.

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul